

DDL CONCORRENZA
versione aggiornata al 19 febbraio 2015 h21.00

INDICE

Elementi per la relazione illustrativa – introduzione generale	4
Articolo 1. (Finalità)	7
CAPO I - Assicurazioni.....	7
Articolo 2. (Obbligo a contrarre)	7
Articolo 3. (Trasparenza e risparmi RC veicoli a motore).....	8
Articolo 4. (Trasparenza delle variazioni del premio)	10
Articolo 5. (Misure relative all’assegnazione delle classi di merito).....	10
Articolo 6. (Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose).....	11
Articolo 7. (Risarcimento del danno non patrimoniale)	11
Articolo 8. (Valore probatorio delle scatole nere e di altri dispositivi elettronici)	14
Articolo 9. (Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative).....	15
Articolo 10. (Trasparenza delle procedure di risarcimento)	15
Articolo 11. (Allineamento della durata delle polizze a copertura dei rischi accessori alla durata della polizza a copertura del rischio principale)	16
Articolo 12. (Ultrattività della copertura RC professionale).....	17
Articolo 13. (Interventi di coordinamento in materia assicurativa)	17
Articolo 14. (Poteri dell’I.V.ASS. sulle norme introdotte).....	20
Articolo 15. (Portabilità dei fondi pensione)	Errore. Il segnalibro non è definito.
CAPO II - Comunicazioni.....	22
Articolo 16. (Eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di comunicazioni elettroniche e di media audiovisivi)	22
Articolo 17. (Semplificazione delle procedure di identificazione per la portabilità).....	23
Articolo 18. (Aperture al mercato nella rivendita dei libri)	24

CAPO III - Servizi postali	25
Articolo 19. (Apertura al mercato della comunicazione a mezzo posta delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni al Codice della strada)	25
CAPO IV – Energia.....	26
Articolo 20. (Abrogazione disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici).....	26
Articolo 21. (Abrogazione disciplina transitoria dei prezzi dell’energia elettrica).....	27
Articolo 22. (Attuazione della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell’energia elettrica e del gas)	27
Articolo 23. (Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione).....	28
CAPO V - Trasporto pubblico non di linea.....	28
Articolo 24. (Eliminazione distorsioni concorrenziali per gli autoservizi di trasporto pubblico non di linea) 29	
CAPO VI - Porti	30
Articolo 25. (Conflitti di interessi delle Autorità Portuali)	30
Articolo 26. (Durata delle concessioni in ambito portuale).....	31
Articolo 27. (Servizi tecnico-nautici).....	32
CAPO VII - Servizi bancari	33
Articolo 28. (Costo delle chiamate ai servizi di assistenza ai clienti).....	33
Articolo 29. (Strumenti per favorire il confronto tra servizi bancari).....	33
Articolo 30. (Potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e mutui).....	34
CAPO VIII - Servizi professionali	35
Articolo 31. (Misure per la concorrenza nella professione forense).....	35

Articolo 32. (Misure per la concorrenza nel notariato).....	36
Articolo 33. (Accesso al notariato)	37
Articolo 34. (Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili ad uso non abitativo) 37	
Articolo 35. (Modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata) ...	38
Articolo 36. (Sottoscrizione digitale di taluni atti)	38
Articolo 37. (Interpretazione autentica in materia di abrogazione del divieto di svolgimento in forma associata di attività professionali)	39
CAPO IX - Servizi sanitari.....	41
Articolo 38. (Misure per incrementare la libertà di accesso dei privati all'esercizio di attività sanitarie non convenzionate con il SSN)	41
Articolo 39. (Razionalizzazione delle procedure di accreditamento)	42
Articolo 40. (<i>Open data</i> nel settore sanitario).....	43
Articolo 41. (Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica).....	43
Articolo 42. (Vendita presso le parafarmacie dei medicinali di fascia C)	44

Elementi per la relazione illustrativa – introduzione generale

Il presente disegno di legge costituisce l'atto di prima applicazione dell'art. 47 della legge n. 99 del 2009, che impegna il Governo ad adottare una legge annuale per il mercato e la concorrenza "al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori" (comma 1).

Il disegno di legge tiene conto della segnalazione trasmessa al Governo dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 4 luglio 2014, nonché delle segnalazioni precedenti, nella misura in cui esse non avevano trovato pieno accoglimento negli interventi normativi precedenti. Le segnalazioni dell'Autorità sono state integrate da altre misure finalizzate a espandere ulteriormente gli ambiti concorrenziali, rimuovendo le barriere di natura normativa o regolamentare tuttora esistenti in diversi settori economici.

Il disegno di legge sulla concorrenza si sviluppa intorno all'asse portante del maggior beneficio del consumatore in termini di minori prezzi e maggiore qualità dei beni e dei servizi. La definizione di consumatore comprende anche le imprese nella loro veste di clienti: interventi di liberalizzazione e di maggior concorrenza comportano risparmi di costi, maggiore qualità dei beni e dei servizi e quindi maggiori spinte all'innovazione ed all'efficienza a beneficio dei clienti finali. Il miglioramento del livello concorrenziale nei settori oggetto di intervento del presente disegno di legge apporta quindi un forte rinnovamento al tessuto produttivo nazionale, agendo in favore della crescita economica.

La presentazione del disegno di legge non risponde solo agli obblighi previsti dalla normativa vigente, ma anche e soprattutto all'obiettivo di catturare i benefici diretti e indiretti delle liberalizzazioni nei settori interessati. Infatti, la teoria economica suggerisce – e l'evidenza empirica conferma – che, laddove non vi sia evidenza di fallimenti del mercato, la concorrenza rappresenta lo strumento più efficiente per promuovere e tutelare i diritti dei consumatori, la capacità imprenditoriale dei produttori di beni e servizi, e le potenzialità del sistema economico nel suo complesso di generare innovazione e guadagnare competitività. Anche in presenza di fallimenti del mercato, è possibile introdurre forme di contendibilità nella produzione dei servizi (c.d. "concorrenza per il mercato") che consentano di minimizzare gli incentivi perversi a generare extracosti o a sotto investire nella qualità dei servizi (c.d. "x-inefficienze"). Per queste ragioni, il presente disegno di legge intende intervenire in una serie di ambiti allo scopo di: ridurre i perimetri di esclusiva riservati ad alcune categorie o imprese, introducendo dove possibile la c.d. "concorrenza nel mercato", e dove necessario la c.d. "concorrenza per il mercato"; favorire la mobilità dei consumatori; promuovere la trasparenza.

Eliminare o ridurre i vincoli all'ingresso nel mercato e all'esercizio dell'attività imprenditoriale è necessario a stimolare l'economia e a favorirne la modernizzazione. Infatti, più le imprese sono esposte alla concorrenza, più esse sono spinte – per conquistare quote di mercato – a offrire i loro prodotti a prezzi competitivi, nonché a differenziare la propria offerta attraverso servizi innovativi. Dal punto di vista macroeconomico, le stime più recenti del Fondo monetario internazionale (ma anche della Commissione europea e dell'OCSE) suggeriscono che la piena liberalizzazione del settore dei servizi (inclusi i servizi professionali) potrebbe, nel lungo termine, generare benefici estremamente rilevanti: nel lungo termine l'impatto positivo sul Prodotto interno lordo può essere stimato del 6,9%, con effetti rilevanti anche sui consumi (+7,9%), gli investimenti (+5,7%) e il potere d'acquisto dei salari (+6,3%).

Questi dati dimostrano che il potenziale italiano non sia tuttora pienamente espresso a causa dei moderati livelli di concorrenza, delle regolamentazioni onerose e della burocrazia talvolta inefficiente. In tal senso, un'azione complementare a quella della liberalizzazione è rappresentata dalla semplificazione da un lato, e dalla maggior efficienza delle imprese pubbliche dall'altro.

Una politica di apertura alla concorrenza ad ampio raggio è però cruciale, per un paese come l'Italia, anche in virtù dei suoi benefici indiretti. In primo luogo, tassi di crescita più elevati

avrebbero un impatto benefico immediato sulla sostenibilità dei conti pubblici, sia dal punto di vista della riduzione del rapporto deficit/Pil sia in termini di riduzione del rapporto debito/Pil, attraverso un aumento delle stime di crescita della produzione interna.

Secondariamente, come emerge anche dalle più recenti raccomandazioni della Commissione Europea in merito programma nazionale di riforma, le liberalizzazioni fanno parte integrante del pacchetto di riforme strutturali necessario a garantire al nostro Paese maggiore flessibilità di bilancio. Un ulteriore effetto è legato alle conseguenze di una maggiore crescita potenziale sulla percezione che i partner europei e gli investitori internazionali hanno dell'Italia: più volte le maggiori agenzie di *rating* hanno sottolineato che la valutazione del debito sovrano dell'Italia potrebbe migliorare in presenza di riforme pro-concorrenziali. Un miglioramento del *rating* si tradurrebbe immediatamente sia in un minore costo del debito, sia in un più facile accesso al credito per famiglie e imprese. Infine, superando le criticità più volte evidenziate dalle principali indagini internazionali (quali "Doing Business" della Banca mondiale o "Product Market Regulation" dell'Ocse) l'Italia potrebbe guadagnare attrattività nei confronti degli investitori internazionali. È ben noto in letteratura che l'aumento degli investimenti diretti esteri, che fanno spesso riferimento alle classifiche internazionali, è strettamente correlato agli investimenti in ricerca e sviluppo e, in ultima analisi, alla crescita economica.

Infatti, una politica pro-concorrenziale è funzionale a favorire la competitività dei mercati, assicurando che siano garantite le condizioni favorevoli per le imprese esistenti, per i nuovi entranti ma anche per la nascita e lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, sostituendo la mera ricerca di rendite con la premialità dell'impegno e della creatività individuale.

Liberalizzare l'economia significa anzitutto eliminare gli ostacoli alla libera impresa. Il presente disegno di legge intende farlo in riferimento ai seguenti settori: assicurazioni; comunicazioni; poste; energia; trasporto pubblico locale; aeroporti e porti; banche; professioni; sanità e distribuzione farmaceutica. In ciascuno di questi casi, la logica di fondo segue tre principi guida che vengono declinati caso per caso. Il primo principio guida è quello della rimozione delle barriere all'investimento o all'esercizio dell'attività imprenditoriale, restringendo i perimetri di esclusiva e ampliando il novero delle scelte a disposizione delle imprese nel configurare le rispettive politiche di offerta commerciale o di *pricing*. Il secondo principio è quello della maggiore trasparenza e mobilità del cliente, eliminando tutte quelle norme o impedendo comportamenti opportunistici da parte delle imprese. Il terzo principio è quello della riduzione dei costi attraverso una generale semplificazione o l'introduzione di maggiori certezze per le imprese e per i consumatori, incluse quelle misure finalizzate in vari ambiti a contrastare le frodi o gli abusi.

La filosofia generale dell'intervento, quindi, coerentemente con la teoria economica e con le indicazioni fornite dall'Autorità garante della concorrenza, è quella di aprire nuove opportunità per i nuovi entranti e garantire maggiore libertà di scelta ai consumatori. Questo provvedimento si inserisce nel solco delle altre riforme promosse dal Governo, quali il *jobs act* e le riforme istituzionali, che sono finalizzate a cambiare il funzionamento della "macchina Italia", eliminando gli ostacoli non necessari ed eliminando tutti gli attriti che oggi ne impediscono il funzionamento. In questo senso rivestono una particolare importanza tutte le misure tese a favorire l'innovazione tecnologica e a promuovere il diffondersi delle nuove tecnologie, nonché delle applicazioni basate proprio sul cambiamento del paradigma tecnologico.

Il presente disegno di legge inoltre, semplifica alcuni assetti regolatori laddove non necessari dalla presenza di fallimenti del mercato, dando la possibilità di generare maggior reddito e occupazione: la rimozione delle barriere all'entrata e dei vincoli ingiustificati non solo per le imprese ma anche per i consumatori contribuisce da un lato ad incrementare i tassi di investimento di lungo periodo e quindi la crescita e la produttività, dall'altro ad aumentare il grado di concorrenza nei settori più regolamentati a beneficio dell'efficienza nella produzione di beni e nella fornitura dei servizi. Tale maggior concorrenza, e quindi efficienza, nel settore pubblico comporta una minor spesa pubblica, migliori servizi essenziali per i cittadini e contribuisce ad innescare processi di razionalizzazione e

riorganizzazione delle imprese o delle agenzie pubbliche ove gli enti locali detengono partecipazioni o il controllo.

Infine, il disegno di legge sulla concorrenza si innesta nel tracciato dei precedenti provvedimenti di liberalizzazione, confermando lo spirito del beneficio al consumatore ed al sistema economico in generale, rappresentano un passo in avanti nella “democratizzazione” del Paese.

Articolo 1.
(Finalità)

1. La presente legge interviene a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza.

Elementi per la relazione illustrativa

L'art. 1 ricollega i principi ispiratori del disegno di legge alla norma istitutiva della legge annuale sulla concorrenza (art. 47, legge 23 luglio 2009, n. 99).

CAPO I - Assicurazioni

Elementi per la relazione illustrativa

Il Capo I contiene disposizioni in materia assicurativa, finalizzate alla tutela e alla promozione della concorrenza e la riduzione dei costi per il consumatore, attraverso l'incremento della trasparenza e il rafforzamento delle condizioni per una più ampia mobilità della domanda, nonché la riduzione delle frodi che alla base dell'incremento dei costi.

Anche a partire dai contenuti, sul punto, della segnalazione dell'Autorità antitrust, si propone un pacchetto di norme che, agendo su vari fronti, mirano a proseguire nella strada intrapresa da diversi anni di apertura alla trasparenza e alla massima concorrenza nel settore, attraverso il risarcimento diretto da parte della propria compagnia assicurativa.

Articolo 2.
(Obbligo a contrarre)

1. All'articolo 132 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Le imprese di assicurazione stabiliscono preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative all'assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

1-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le proposte che sono loro presentate secondo le condizioni e alle tariffe di cui al comma 1, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa.

1-ter. Qualora dalla verifica, effettuata anche mediante consultazione delle banche dati di settore e dell'archivio antifrode istituito presso l'I.V.ASS. di cui all'art. 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, risulti che le informazioni fornite dal contraente non siano corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate».

Elementi per la relazione illustrativa

Nel dettaglio, l'art. 2, nella parte in cui è disciplinato l'obbligo a contrarre (art. 132 del Codice delle assicurazioni), pur senza incidere sulla sostanza dei vincoli imposti alle imprese di assicurazione, sistematizza le previsioni normative recate dal previgente comma 1, coordinandole con quanto previsto in materia di risparmi e sconti obbligatori RC auto.

Articolo 3.

(Trasparenza e risparmi RC veicoli a motore)

1. Al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 132, sono inseriti i seguenti:

«Articolo 132-bis

(Obblighi informativi degli intermediari)

1. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2. A tal fine, gli intermediari forniscono i premi offerti dalle imprese mediante collegamento internet al preventivatore consultabile sul sito internet dell'I.V.ASS. e del Ministero dello sviluppo economico e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.
3. L'I.V.ASS. adotta disposizioni attuative in modo da garantire accesso e risposta *on-line*, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese per il contratto base relativo ad autoveicoli e motoveicoli.
4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell'assicurato.

Articolo 132-ter

(Sconti obbligatori)

1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificarsi in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato:
 - a) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione;
 - b) nel caso in cui vengono installati, su proposta della impresa di assicurazione, o sono già presenti meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
 - c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore a seguito del riscontro di un tasso alcolemico da parte del guidatore superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore;
 - d) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione rinunciano, in deroga agli articoli contenuti nel libro IV, titolo I, capo V, del codice civile, alla cedibilità del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti senza il consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento;
 - e) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione esercitano, in alternativa al risarcimento per equivalente, la facoltà di ricevere un risarcimento in forma specifica di danni a cose, in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una

validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. La garanzia di cui al periodo precedente è presupposta per i contratti di assicurazione di veicoli o natanti nuovi alla prima immatricolazione.

f) nel caso in cui, ove non trova applicazione la lettera e), i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione si impegnano ad accettare un risarcimento per equivalente pari a quanto previsto nelle convenzioni di cui al comma 4, fornendo, in caso di sinistro, informazioni relativamente al soggetto che procederà alla riparazione, e stabilendo un termine massimo per consentire all'impresa di assicurazione di verificare la stima dell'ammontare del danno prima che le riparazioni siano effettuate.

2. In sede di emissione del preventivo, le imprese di assicurazione evidenziano, per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, l'ammontare dello sconto praticato in caso di accettazione da parte del contraente.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), la riduzione di premio praticata dalla compagnia è superiore agli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sostenuti direttamente dall'assicurato. Tale riduzione del premio si applica altresì in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipula di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.

4. L'impresa di assicurazione che offre al contraente la facoltà di cui al comma 1, lett. e), comunica all'I.V.ASS., entro 30 giorni dall'entrata in vigore di una nuova tariffa l'entità della riduzione del premio prevista. Nella medesima comunicazione, le imprese di assicurazione identificano la tipologia di veicoli e gli ambiti territoriali nei quali offrono tale facoltà a tutti i contraenti, nonché l'adeguatezza della propria rete di riparatori convenzionati, sia in termini di copertura territoriale che di congruità operativa e assistenziale.».

Elementi per la relazione illustrativa

Si prevede poi, con l'introduzione di un articolo 132-bis, l'utilizzo obbligatorio, anche per gli intermediari, del servizio pubblico di preventivazione RC auto fornito dall'IVASS. A tutela del solo contraente, si precisa che il contratto stipulato in assenza della dichiarazione di avvenuta ricezione delle informazioni sopra descritte, è nullo.

Dal punto di vista della riduzione dei costi per il consumatore, l'articolo prevede che alla sottoscrizione di una serie di clausole contrattuali, la compagnia assicuratrice debba corrispondere uno sconto significativo, per altro, da evidenziarsi sia in valore assoluto che percentuale rispetto al premio proposto, al fine di ampliare la libertà di scelta del consumatore, evidenziando l'entità del risparmio relativa a ciascun obbligo che assume con la sottoscrizione della polizza. Tali clausole comprendono: la preventiva ispezione del veicolo; la presenza o l'installazione delle cd. *black box* e dei meccanismi che impediscono l'avvio del motore per elevato tasso alcolemico; la rinuncia alla cedibilità del diritto al risarcimento dei danni da sinistro stradale; l'accettazione preventiva del risarcimento in forma specifica, acconsentendo a che il ristoro dal danno subito consista nella riparazione presso officine e carrozzerie convenzionate con la compagnia assicurativa (la cui presenza nel territorio di residenza dell'assicurato deve essere resa nota al momento della stipula), ovvero la possibilità di rivolgersi a qualsiasi autoriparatore, consentendo una verifica preliminare sulla stima degli interventi, prima della riparazione del veicolo.

Articolo 4.

(Trasparenza delle variazioni del premio)

1. All'articolo 133, comma 1, terzo periodo, del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «La predetta variazione in diminuzione del premio» sono sostituite dalle seguenti: «La predetta variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare in valore assoluto e in percentuale all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo.».

Elementi per la relazione illustrativa

La modifica proposta all'articolo 133 del CAP garantisce, nel sistema di tariffazione *bonus malus*, l'effettiva trasparenza sulle variazioni di premio, attraverso l'indicazione del valore assoluto e percentuale dell'incremento o del decremento, all'atto del preventivo, ovvero del rinnovo di polizza.

Articolo 5.

(Misure relative all'assegnazione delle classi di merito)

1. All'articolo 134, del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche;

- a) al comma 4-*bis*, dopo le parole «non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato», sono aggiunte le seguenti «e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.»;
- b) al comma 4-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati»;
- c) dopo il comma 4-*ter*, è aggiunto il seguente: «4-*quater*.1 Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l'assicurato accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 32, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati».

Elementi per la relazione illustrativa

La modifica proposta all'articolo 134 del CAP garantisce parità di trattamento, quanto a condizioni di premio, nell'ambito della medesima classe di merito, qualora i diversi assicurati presentino le medesime caratteristiche di rischio. Viene stabilito che, in ogni caso di variazione peggiorativa della classe di merito, gli incrementi di premio debbano comunque essere inferiori a quelli altrimenti applicabili, qualora l'assicurato abbia fatto installare le cd. *black box*.

Articolo 6.

(Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose)

1. All'articolo 135 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve essere comunicata entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro prevista dall'articolo 143, e deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.

3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.

3-quater. Nelle controversie civili attivate per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tal fine, possono richiedere i dati all'I.V.ASS., trasmette un'informativa alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare.»;

Elementi per la relazione illustrativa

L'articolo prevede misure al fine di potenziare gli strumenti contrattuali e processuali per far fronte alle frodi in assicurazione, in caso di sinistri con soli danni a cose, si indicano precisi vincoli decadenziali alla individuazione dei testimoni sul luogo del sinistro, onde evitare la pratica fraudolenta dei cd. testimoni di comodo. In particolare, è previsto che fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.

Articolo 7.

(Risarcimento del danno non patrimoniale)

1. L'articolo 138 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

«Articolo 138

(Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:

a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti;

b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

2. La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti principi e criteri:

- a) agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
- b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;
- c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
- d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;
- e) il danno non patrimoniale temporaneo inferiore al cento per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, fermi gli aggiornamenti annuali di cui al comma 4, è pari a quello previsto dal comma 1, lettera b) dell'articolo 139.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati o causi o abbia causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla Tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al quaranta per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.».

2. Fino al centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 138, comma 1, del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è adottato secondo la disciplina previgente .

3. L'articolo 139 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

«Articolo 139

(Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità)

1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

- a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L'importo così

determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro seicentoseventaquattro virgola settantotto;

b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali personali documentati e obiettivamente accertati o causi o abbia causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al venti per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità.

5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.

6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.

Elementi per la relazione illustrativa

Le novelle degli articoli 138 e 139 del CAP intendono chiarire l'entità dei risarcimenti in caso di micro e macro lesioni permanenti, tenendo conto del complesso del danno non patrimoniale.

Si afferma inoltre l'ultravigenza delle disposizioni attualmente vigenti circa l'adozione della tabella sulle macrolesioni, attualmente non ancora adottata.

Articolo 8.

(Valore probatorio delle scatole nere e di altri dispositivi elettronici)

1. Al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 145, è inserito il seguente:

«Articolo 145-bis

(Valore probatorio delle scatole nere e di altri dispositivi elettronici)

1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite a norma dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere *b*) e *c*), nonché dell'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso all'entrata in vigore delle stesse disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.
2. L'interoperabilità e portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto ad installare i meccanismi elettronici, è garantita da operatori – *provider* di telematica assicurativa – i cui dati identificativi sono comunicati all'I.V.ASS. da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successivamente inviati alle rispettive Compagnie di Assicurazione.
3. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici, nonché delle apparecchiature di telecomunicazione ad essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con impresa diversa da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo, o di portabilità tra diversi *provider* di telematica assicurativa, sono determinate dal regolamento previsto dal comma 1-bis dell'articolo 32, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità.
4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o dell'operatore di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento, comporta l'applicazione da parte dell'I.V.ASS. di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.
5. I dati sono trattati dalla impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti ad essa collegate, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità.
6. È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell'assicurato del divieto di cui al periodo precedente la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali.»

Elementi per la relazione illustrativa

Sempre in relazione alle scatole nere, è sembrato necessario, al fine di chiarirne il ruolo anche a fini di definizione dell'eventuale contenzioso che potrebbe derivare dai sinistri stradali, definirne l'efficacia probatoria nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.

L'interoperabilità e portabilità è garantita dai provider di telematica assicurativa, i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS. E' previsto, ancora, che i dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dai medesimi operatori sulla base dello standard tecnologico comune indicato dai previsti provvedimenti ministeriali e che le modalità per assicurare l'interoperabilità e la portabilità delle scatole nere sia rimessa ad un successivo provvedimento IVASS, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Garante della privacy. Viene indicata la modalità di trattamento dei dati in linea con il codice della Privacy, nonché il divieto di utilizzare le informazioni oltre i limiti previsti dalla legge. È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato, pena la mancata riduzione del premio assicurativo per la durata residua del contratto. Sono fatte salve le eventuali sanzioni penali.

Articolo 9.

(Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative)

1. All'articolo 148 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 2-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «La medesima procedura si applica anche in presenza di altri indicatori di frode acquisiti dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, definiti dall'I.V.ASS. con apposito provvedimento, dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132-ter, comma 1, o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura.»

Elementi per la relazione illustrativa

Si prevedono modalità di segnalazione di possibili testimonianze di comodo, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni.

Articolo 10.

(Trasparenza delle procedure di risarcimento)

1. Al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 149, è inserito il seguente:

«Articolo 149-bis

(Trasparenza delle procedure di risarcimento)

1. In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni, che ha eseguito le riparazioni.

2. Nei casi di cui l'assicurato ha sottoscritto la clausola di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lett. e), il danneggiato diverso dall'assicurato può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa. Le somme conseguentemente dovute a titolo di risarcimento sono versate alle imprese che hanno svolto l'attività di autoriparazione, previa presentazione di fattura. In assenza di riparazione, le somme dovute a titolo di risarcimento sono versate direttamente al danneggiato diverso dall'assicurato, nei limiti dei costi di riparazione preventivati dalle imprese in convenzione. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato incrementato delle eventuali spese di demolizione e immatricolazione di altro veicolo.

Elementi per la relazione illustrativa

Relativamente alle misure finalizzate al contrasto alle frodi (che, direttamente e indirettamente, impediscono la riduzione dei premi assicurativi) si precece che, in caso di cessione del credito, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso sia versate solo a fronte di presentazione della fattura, direttamente all'impresa di riparazioni. E', inoltre, garantita al danneggiato diverso dall'assicurato che ha sottoscritto la corrispondente clausola prevista per il risarcimento in forma specifica, la facoltà di scegliere l'impresa di autoriparazione di propria fiducia, con versamento diretto dei rimborsi alla stessa, previa presentazione di fattura. Qualora, invece, il medesimo danneggiato diverso dall'assicurato ritenesse di non voler riparare il veicolo, le somme da corrispondere a titolo di risarcimento, sono versate direttamente a quest'ultimo, nei limiti di quanto preventivato dall'impresa di riparazioni in convenzione. Il danneggiato, infine, mantiene il diritto al risarcimento per equivalente in tutti i casi in cui i costi di riparazione siano superiori al valore di mercato del bene: in tali casi, la somma da corrispondere sarebbe equivalente a detto valore di mercato, incrementato delle eventuali spese di demolizione e di immatricolazione di altro veicolo.

Articolo 11.

(Allineamento della durata delle polizze a copertura dei rischi accessori alla durata della polizza a copertura del rischio principale)

1. All'articolo 170-bis del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica, a richiesta dell'assicurato, anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.».

Elementi per la relazione illustrativa

L'allineamento della durata delle polizze accessorie (in particolare: incendio e furto) alla polizza RC principale permette all'assicurato una maggiore libertà di scelta e, in generale, una maggiore mobilità della domanda, evitando che la previsione della durata annuale della polizza principale sia di fatto aggirato dalla *legacy* determinata dalla ulteriore attività delle polizze accessorie. Ovviamente non si preclude che, quando a fornire le polizze accessorie sia un soggetto diverso dalla società di assicurazione che emette la polizza RC, il contraente possa stipulare anche contratti di durata superiore all'anno, ad esempio mediante polizze *ad hoc* con le case costruttrici.

Articolo 12.

(Ultrattività della copertura RC professionale)

1. All'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, è aggiunto infine il seguente periodo: «In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura.»

Elementi per la relazione illustrativa

Relativamente alle assicurazioni RC professionale rivolta a tutti i professionisti, sia inserita l'offerta di copertura con garanzia priva delle clausole che limitano la medesima prestazione assicurativa soltanto ai sinistri denunciati nel corso di validità del contratto. In particolare, analogamente a quanto previsto nello schema di DPR con cui si disciplina l'accesso alla copertura assicurativa per le professioni sanitarie, nella norma proposta, anche per tutti gli altri professionisti, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, è individuata la possibilità che i contraenti possano accettare coperture che escludano la formula *claims made*.

Articolo 13.

(Interventi di coordinamento in materia assicurativa)

1. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, i commi 3 e 4, sono abrogati.

2. Al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 128, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-*bis*) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, un importo minimo di copertura pari a 10 milioni di euro per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a 1 milione di euro per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati »;

b) al comma 4, dell'articolo 285, le parole: «la misura del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di fissazione annuale della misura del contributo»;

c) ai commi 1 e 2, dell'articolo 287, le parole «all'impresa designata ed alla CONSAP» sono sostituite dalle parole «all'impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP»;

d) al comma 4, dell'articolo 303, le parole: «la misura del contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio imponibile» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di fissazione annuale della misura del contributo, nel limite massimo del quindici per cento del premio imponibile»;

e) il comma 2 dell'articolo 135 è sostituito dal seguente:

«2. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio della assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri gestiti, compresi i sinistri gestiti in qualità di impresa designata ai sensi dell'articolo 286, secondo le modalità stabilite con

regolamento adottato dall'I.V.ASS.. Al medesimo adempimento sono tenute le imprese aventi sede legale in uno Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento ed abilitate all'esercizio della assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica.»;

g) l'articolo 316 è sostituito dal seguente:

«1. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 135, comma 2, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, del decreto, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.»;

3. I massimali di cui all'articolo 128, comma 1, lettera b-*bis*), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016, e sono raddoppiati a decorrere dal 1° gennaio 2017.

4. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 21, comma 3, dopo le parole «decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436», sono aggiunte le seguenti: «con il casellario giudiziario istituito presso il Ministero della giustizia dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e riordinato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313»;

b) all'articolo 21, comma 3, dopo le parole «in fase di liquidazione dei sinistri», sono aggiunte le seguenti: «nonché la facoltà di consultazione dell'archivio in fase di assunzione del rischio al fine di verificare l'autenticità delle informazioni fornite dal contraente.»;

5. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 32, il comma 3-*quater* è abrogato;

b) all'articolo 34, i commi 1 e 2 sono abrogati;

c) all'articolo 29, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: «1-*bis*. L'I.V.ASS. definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute. L'I.V.ASS. procede alla revisione del criterio di cui al periodo precedente nel termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, qualora lo stesso non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi.».

Elementi per la relazione illustrativa

L'articolo introduce una serie di interventi di coordinamento in materia assicurativa e ulteriori modifiche al Codice delle assicurazioni private resi necessari dalla modifica del quadro ordinamentale, ovvero da sopraggiunte esigenze tecniche di coordinamento formale dei testi normativi. In particolare, si segnala la norma adottata in risposta all'esigenza, largamente avvertita, di fornire maggiori garanzie risarcitorie in caso di sinistri che coinvolgono mezzi di trasporto di passeggeri.

Vengono modificati i massimali minimi di garanzia per la stipula dei contratti in adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Gli attuali massimali minimi di legge sono regolati dall'articolo 128 del Codice delle assicurazioni private, nel rispetto delle condizioni minime di assicurazione stabilite dalla V Direttiva comunitaria in materia di RC auto che, dopo aver fissato i massimali minimi lascia liberi gli Stati membri di optare per massimali di legge superiori. L'attuale valore,

generalizzato per tutti i veicoli, è di 5 milioni per danni a persona e 1 milione per danni a cose. Prima della liberalizzazione tariffaria del 1994, i massimali erano diversificati per categorie di veicoli, con massimali più elevati per gli autobus adibiti al trasporto di passeggeri. Ciò considerato, l'emendamento eleva i massimali per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre il conducente (tra cui, autobus e filoveicoli), ampliando le coperture a garanzia dei danneggiati, rivelatesi non sufficientemente consistenti, a fronte di eventi di particolare eccezionalità e gravità.

Il Codice delle assicurazioni è novellato, tra l'altro, nella parte riguardante la disciplina del fondo di garanzia per le vittime della strada e della caccia. La norma proposta aumenta - dal cinque al quindici per cento del premio imponibile incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento del relativo obbligo di assicurazione - il limite massimo entro cui può essere fissato il contributo che le imprese di assicurazione sono tenute a versare annualmente alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP S.p.A. per le esigenze del Fondo di garanzia per le vittime della caccia. L'attuale percentuale massima di contribuzione, fissata dall'articolo 303 del Codice delle assicurazioni, non è infatti sufficiente a coprire le esigenze finanziarie del Fondo che si trova pertanto ad operare in situazione di disequilibrio strutturale e ha registrato, già in fase di chiusura dell'esercizio 2007, un disavanzo di 695 mila euro circa che risulta confermato ed incrementato negli esercizi successivi. La stessa Corte dei Conti ha annualmente evidenziato, a partire dal 2005, in sede di relazione al Parlamento sui risultati del controllo sulla gestione finanziaria della CONSAP, l'esigenza di un intervento normativo per garantire l'equilibrio strutturale del fondo. L'aumento del contributo, che almeno per qualche anno dovrebbe essere portato fino alla misura del 15% del premio imponibile, è stata già in passato valutata dal Comitato di gestione del Fondo come idonea a riportare il fondo stesso in situazione di equilibrio e determinerebbe comunque aumenti estremamente contenuti in valore assoluto dei premi assicurativi (che il predetto Comitato ha stimato in un aggravio di circa uno o due euro l'anno per ogni cacciatore assicurato). Peraltro il semplice aumento del limite di contribuzione elimina un impedimento normativo alla principale e più logica soluzione di tale disavanzo strutturale, ma non determina automaticamente e permanentemente un aumento del contributo stesso e non esclude che possa concretamente disporsi un aumento più contenuto o che possano in seguito essere valutate anche altre soluzioni alternative fra quelle pure suggerite dal predetto Comitato (ad esempio una contribuzione straordinaria al Fondo alimentata con altre forme di imposizione a carico di altri soggetti comunque interessati all'esercizio dell'attività venatoria, quali i produttori o i commercianti di armi) o dalle Associazioni di settore.

Con l'occasione, sia per tale disposizione sia per la corrispondente disposizione relativa al Fondo per le vittime della strada (articolo 285 del medesimo Codice), la norma è riformulata in termini corrispondenti alla corretta interpretazione dell'attuale testo normativo che, quando rinvia all'apposito regolamento ministeriale la determinazione della misura del contributo precisando che deve a tal fine tenersi tenuto conto del rendiconto annuale del fondo, non può certamente essere intesa nel senso letterale come diretto rinvio ad un regolamento ministeriale della determinazione del contributo (per tutti i regolamenti previsti dal Codice è infatti previsto all'articolo 355 un unico termine di adozione e non un termine annuale), ma come rinvio al regolamento per l'individuazione delle modalità puntuali di tale determinazione annuale con atto amministrativo. In tal senso, peraltro, la norma è stata già interpretata con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98 (artt. 8 e 31), adottato previo parere favorevole del Consiglio di Stato.

L'articolo 287 del Codice delle assicurazioni prevede che le richieste di risarcimento del danno poste a carico del Fondo di Garanzia delle vittime della strada siano presentate sia all'impresa designata che alla CONSAP. La Disposizione, finalizzata sostanzialmente a garantire alla CONSAP un'adeguata conoscenza delle attività in corso da parte delle imprese designate, anche ai fini delle proprie verifiche e controlli, si è dimostrata nella sua attuale formulazione fonte di intralci e di sovrapposizioni operative non rendendo chiare le rispettive responsabilità di informazione e i conseguenti termini di adempimento.

Per superare tali limiti, salvaguardando però l'esigenza informativa di CONSAP, la formulazione del citato articolo 287 viene modificata al comma 1, e per coerenza anche al comma 2, precisando che la richiesta di risarcimento va presentata all'impresa delegata, inviandone copia contestuale alla CONSAP, il che, operativamente, si realizza indirizzando per competenza la relativa raccomandata a tale impresa delegata e, solo per conoscenza, alla CONSAP.

Vengono, ancora, introdotte una serie di norme volte a rafforzare l'attività dell'Istituto di vigilanza in materia di lotta alle frodi, avuto riguardo agli obblighi di comunicazione in capo alle imprese, nonché per la gestione e fruizione dei dati raccolti dall'Archivio informatico antifrode in fase di costituzione presso l'IVASS e previsto dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. La norma introduce, poi, un vincolo di verifica periodica a carico dell'IVASS volto a rivedere il criterio di efficienza produttiva per le imprese, nell'ambito del sistema di risarcimento diretto, entro i successivi diciotto mesi dall'adozione della legge, qualora non sia stato garantito un effettivo recupero di efficienza nella gestione dei sinistri, da parte delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi.

Articolo 14.

(Poteri dell'I.V.ASS. sulle norme introdotte)

1. L'I.V.ASS. esercita poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Capo, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione in fase di offerta contrattuale. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è dato conto specificamente dell'esito dell'attività svolta in relazione alle disposizioni del primo periodo del presente comma.
2. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Capo sono destinati, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione al competente stato di previsione della spesa, ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
3. L'I.V.ASS., d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, monitora le variazioni dei premi assicurativi offerti al consumatore nei ventiquattro mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge.
4. All'attuazione del presente Capo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Elementi per la relazione illustrativa

L'articolo prevede sistemi di monitoraggio, controllo e sanzione da parte dell'IVASS, avuto riguardo al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione, informativa e trasparenza previsti dalle norme in questione, in capo alle imprese di assicurazione.

Articolo 15.
(Portabilità dei fondi pensione)

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari collettive di cui al comma 1 del presente articolo e quelle di cui all'articolo 20 del presente decreto legislativo, aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della contribuzione definita, possono prevedere l'adesione collettiva o individuale anche di soggetti aderenti ad una o più categorie di cui all'articolo 2, comma 1 del presente decreto legislativo.»;
- b) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo massimo di dieci anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.».
- c) all'articolo 14, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive che in quelle individuali e su tali somme, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6.».
- d) all'art. 14, comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro.»;

Elementi per la relazione illustrativa

In relazione infine ai fondi pensione, si chiarisce che la mobilità delle posizioni individuali è assicurata dalla legge e che non possono essere previste restrizioni o condizionamenti in sede di contrattazione collettiva. Ulteriori misure garantiscono la libertà di scelta del lavoratore nella gestione della propria posizione individuale.

CAPO II - Comunicazioni

Elementi per la relazione illustrativa

Il Capo II contiene disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche e della rivendita dei libri finalizzate alla tutela e alla promozione della concorrenza nei rispettivi settori economici e alla riduzione dei costi per il consumatore, attraverso l'incremento della trasparenza dei prezzi e il rafforzamento delle condizioni per una più ampia mobilità della domanda.

Si propone un pacchetto di norme che, agendo su vari fronti, mirano a proseguire nella strada intrapresa da diversi anni di apertura alla trasparenza e alla massima concorrenza nel settore, attraverso una più ampia trasparenza che favorisca, insieme ad una più efficace mobilità della domanda, ad incrementare il gioco della concorrenza tra operatori a beneficio del consumatore in termini di riduzioni di prezzo ed aumento della qualità dei servizi.

Articolo 16.

(Eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di comunicazioni elettroniche e di media audiovisivi)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le spese e ogni altro onere comunque denominato relativi al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore sono commisurati al valore del contratto e comunque resi noti al consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, nonché comunicati, in via generale, all'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica.»;

b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Le modalità utilizzabili dal soggetto contraente che intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché in caso di cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione, nonché devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell'attivazione o adesione al contratto.

3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica ove comprensivi di offerte promozionali non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, ultimo periodo e, comunque, l'eventuale penale deve essere equa e proporzionata al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.

3-quater. È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo.»;

c) al primo periodo del comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "e del comma 3-quater";

d) al secondo periodo del comma 4, le parole «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti «commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 16».

Elementi per la relazione illustrativa

La norma introduce modifiche all'articolo 1 della Legge 40 del 2007, nella parte dedicata ai contratti con operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazione elettronica.

In particolare, la lettera a) favorisce la trasparenza al momento dell'adesione a contratti di fornitura di servizi di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica di tutte le tipologie di oneri che il cliente deve sopportare per il recesso o per il cambio di gestore. Inoltre, la medesima lettera a) prevede l'invio all'AgCom da parte degli operatori dei dati concernenti la composizione di ciascuna voce di costo e la rispettiva giustificazione economica, così da poter permettere al regolatore un più efficace controllo preventivo delle spese o penali richieste per il recesso.

La lettera b) aggiunge al comma 3 dell'art. 1 della L. 40/2007 i commi 3 bis, 3 ter e 3 quater. Il comma 3 bis statuisce che le modalità di recesso dal contratto e il passaggio ad altro operatore devono essere semplici e di immediata attuazione, e soprattutto analoghe alle forme utilizzate per l'attivazione di un contratto, così da facilitare il recesso. Il comma 3-ter prevede che la durata massima del contratto in caso di offerte promozionali non possa essere superiore a 24 mesi e che in caso di risoluzione anticipata, si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti alle spese e/o penali per il consumatore previste per il recesso, nonché la proporzionalità dell'eventuale penale al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.

Il comma 3-quater, pone l'obbligo in capo ai gestori dei servizi di telefonia di acquisire il consenso del cliente ai fini dell'addebito del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi. La lettera c) demanda all'Autorità Garante delle Comunicazioni il potere di stabilire le modalità attuative della disposizione recata dal citato comma 3 quater. La lettera d) estende il potere sanzionatorio dell'Autorità anche alle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 3 bis, 3 ter e 3 quater.

L'insieme delle modifiche proposte, nel facilitare la migrazione dei consumatori da un operatore all'altro, mira a creare un mercato più efficiente, flessibile ed aperto promuovendo, contestualmente, la capacità concorrenziale del settore anche a beneficio del cliente finale. In particolare, una più marcata trasparenza dei costi di recesso (anche dalle promozioni) rende edotto il cliente finale dei vantaggi e dei costi complessivi derivanti dalle offerte da un lato, e limita il potere degli operatori di vincolare i clienti dall'altro.

Articolo 17.

(Semplificazione delle procedure di identificazione per la portabilità)

1. Al fine di semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste misure per l'identificazione in via indiretta del cliente, in modo da consentire che la richiesta di migrazione e tutte le operazioni ad essa connesse possano essere svolte per via telematica.

2. Il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di cui all'articolo 6, comma 2-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è emanato entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Elementi per la relazione illustrativa

Il comma 1 mira a semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile prevedendo la possibilità di procedere telematicamente all'identificazione indiretta del cliente e a

tutte le operazioni necessarie al passaggio. L'adozione delle misure per perseguire la predetta finalità è demandata ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Il comma 2 prevede che il decreto di cui all'art. 6, comma 2 bis, del DL 144 del 2005 sia emanato entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 18.

(Aperture al mercato nella rivendita dei libri)

1. All'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche

- a) al comma 1, le parole «liberamente fissato» sono sostituite dalla seguente «suggerito»;
- b) al comma 2, le parole «, con uno sconto fino a una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1» sono soppresse;
- c) i commi 3 e 4 sono abrogati
- d) al comma 6, le parole «fissato in via preventiva» sono sostituite dalla seguente «suggerito»;
- e) al comma 7, la parola «non» è soppressa.

Elementi per la relazione illustrativa

La disposizione interviene sulla disciplina del prezzo dei libri attraverso la riformulazione dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128 di cui sono modificati i commi 1, 2, 6 e 7 e abrogati i commi 3 e 4.

Nel dettaglio, con la modifica al comma 1, si esclude il potere in capo all'editore o all'importatore di fissare liberamente il prezzo finale dei libri e gli si attribuisce solo la facoltà di suggerire un prezzo di vendita di riferimento. Specularmente viene eliminato, con la modifica recata al comma 2, il vincolo gravante sul rivenditore di applicare una percentuale massima di sconto pari al 15% del prezzo finale fissato dall'editore, assicurando una più ampia libertà nel presentare offerte vantaggiose a favore dei consumatori.

In considerazione delle predette modifiche tese alla liberalizzazione del mercato dei libri, è disposta l'abrogazione del commi 3 e 4 che consentono, rispettivamente, agli editori di realizzare per un mese all'anno (escluso dicembre) campagne promozionali in cui praticare sconti superiori al 15% del prezzo fissato ovvero di praticare sconti superiori al 20% in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale o in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università. La riformulazione del comma 6 si rende necessaria a seguito della modifica recata al comma 1. La modifica al comma 7 consente di applicare alle distribuzioni di libri le norme in materia di vendite promozionali, di saldi di fine stagione e, in generale, la disciplina del settore della distribuzione commerciale estendendo anche al mercato dei libri la possibilità di proporre offerte vantaggiose di acquisto.

CAPO III - Servizi postali

Articolo 19.

(Apertura al mercato della comunicazione a mezzo posta delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni al Codice della strada)

1. A far data dal 10 giugno 2016, l'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è abrogato.

Elementi per la relazione illustrativa

L'art. 16 dispone l'abrogazione dell'art. 4 del D.lgs. 261/1999 che disciplina aree di attività finora affidate in via esclusiva al fornitore del servizio universale (Poste Italiane) per esigenze di ordine pubblico. Con abrogazione della riserva postale vengono aperti al confronto concorrenziale i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e le comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 nonché i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il superamento della riserva sugli atti giudiziari risponde all'esigenza di ampliare ulteriormente gli spazi di concorrenza nel mercato del recapito postale, anche alla luce delle importanti evoluzioni del settore e ai recenti interventi che hanno portato da un lato a recepire le indicazioni della Commissione in materia di esenzione Iva (DL 91/2014), dall'altro a ridefinire le modalità di erogazione del servizio pubblico (Legge di Stabilità 2015). In tal modo l'Italia normalizza la propria situazione nel panorama europeo dei servizi postali: oltre al nostro Paese, una riserva di legge sul recapito degli atti giudiziari è presente infatti soltanto in Portogallo e Ungheria, mentre 25 dei 28 Stati membri dell'UE hanno provveduto a liberalizzare tale segmento in coerenza con la Terza Direttiva postale. L'eliminazione della residua area di riserva è inoltre funzionale al processo di privatizzazione dell'operatore del servizio universale, Poste Italiane, in quanto consente di rimuovere un elemento potenzialmente discorsivo della concorrenza, la cui permanenza mal si concilia coi cambiamenti connessi all'ingresso di soci privati nel capitale di Poste Italiane, come del resto raccomandano le linee guida Ocse sulle privatizzazioni (*Privatization in the 21st Century: Summary of Recent Experiences*, 2010).

CAPO IV – Energia

Elementi per la relazione illustrativa

Il Capo IV riguarda la piena liberalizzazione dei mercati *retail* dell'energia elettrica e del gas, nonché del mercato della distribuzione dei carburanti per autotrazione.

In merito ai mercati elettrico e gas, l'obiettivo è quello di superare l'attuale disciplina transitoria della "maggior tutela", in virtù del quale i consumatori domestici di gas e i piccoli consumatori industriali e domestici di energia elettrica, qualora non abbiano scelto un fornitore sul mercato libero, sono approvvigionati a condizioni stabilite trimestralmente dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. A quasi vent'anni dall'avvio della liberalizzazione nel settore (iniziata col c.d. Decreto Bersani del 1999 per l'energia elettrica e col c.d. Decreto Letta del 2000 per il gas) pare che il mercato abbia raggiunto un sufficiente grado di maturità per poter distinguere il sostegno alle famiglie in condizioni disagiate, che viene confermato attraverso gli strumenti esistenti del bonus elettrico e del bonus gas, da una forma generalizzata di "tutela" per tutti i consumatori di piccole dimensioni. Anche alla luce delle recenti risultanze ottenute dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nell'ambito del suo monitoraggio sull'andamento dei prezzi, tuttavia, si ritiene di garantire la massima gradualità nella riduzione del perimetro della tutela, sia individuando una decorrenza differita nel tempo (1 gennaio 2018), sia prevedendo la rapida adozione di misure attuative finalizzate a superare le residue criticità legate, per esempio, alla posizione dominante di taluni operatori verticalmente integrati, alla necessità di garantire pieno funzionamento al c.d. Sistema informativo integrato, alla necessità di assicurare che tutti i consumatori siano pienamente informati, all'adeguamento delle procedure di *switching*, fatturazione e comunicazione dei dati tra operatori e clienti e tra operatori della distribuzione e operatori della vendita, ecc. Al tempo stesso, sebbene l'attuale sistema della maggior tutela non sia formalmente caratterizzabile come una forma di regolazione del prezzo, esso agisce al pari della definizione di un'offerta standard che, date le esistenti vischiosità del mercato, finisce per rallentare la migrazione dei clienti verso le offerte convenienti nonché, sotto alcune condizioni, a facilitare la c.d. "collusione tacita" tra gli operatori e comunque spinge le offerte ad "addensarsi" attorno ai prezzi di riferimento (si veda il terzo *Market Monitoring Report* dell'Agenzia per la cooperazione dei regolatori europei dell'energia, nonché la Comunicazione della Commissione Europea "Progress towards completing the Internal Energy Market" del 13 ottobre 2014).

In merito invece alla distribuzione in rete dei carburanti per autotrazione, pienamente liberalizzata a livello nazionale, il Capo intende impedire l'adozione, da parte delle Regioni, di norme discriminatorie contro i nuovi entranti.

Articolo 20.

(Abrogazione disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici)

1. A far data dal 1° gennaio 2018, all'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è soppresso.

Elementi per la relazione illustrativa

L'articolo abroga la disciplina transitoria di cui all'art. 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa alla fornitura di gas per i clienti finali domestici, al fine di superare il regime di definizione amministrativa delle tariffe per la vendita finale di gas naturale (c.d. regime di maggior tutela). La liberalizzazione operata con la norma consente lo sviluppo di dinamiche concorrenziali idonee a generare, nel medio periodo, significative diminuzioni dei prezzi per i consumatori.

Articolo 21.
(Abrogazione disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica)

1. A far data dal 1° gennaio 2018, all'art. 35, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e successive modificazioni, il comma 2 è soppresso.

Elementi per la relazione illustrativa

L'articolo abroga disciplina transitoria di cui all'art. 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, relativa alla fornitura di energia elettrica, con riferimento sia alle imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai dieci milioni di euro, sia ai consumatori finali civili. La liberalizzazione operata con la norma consente lo sviluppo di dinamiche concorrenziali idonee a generare, nel medio periodo, significative diminuzioni dei prezzi per i consumatori.

Articolo 22.
(Attuazione della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica e del gas)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono adottate le disposizioni conseguenti degli articoli 20 e 21, con particolare riferimento al monitoraggio dei prezzi nella fase precedente e successiva alla cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, alla garanzia di piena informazione del consumatore in merito alla piena apertura del mercato, alle misure di contrasto alla morosità, alla separazione delle politiche di comunicazione del marchio tra imprese verticalmente integrate, nonché alle ulteriori misure volte a facilitare la mobilità dei clienti e garantire l'efficacia, efficienza, trasparenza e puntualità delle operazioni di *switching* e fatturazione.

Elementi per la relazione illustrativa

L'articolo rinvia a un decreto del Ministero dello Sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, per l'adozione di tutte le disposizioni necessarie a garantire che il graduale superamento del regime c.d. di maggior tutela avvenga a condizioni favorevoli ai consumatori. In particolare, l'articolo si riferisce al monitoraggio transitorio dei prezzi *retail* nelle fasi precedenti e immediatamente successive all'abolizione dei prezzi di riferimento, nonché all'introduzione di obblighi informativi a favore dei piccoli consumatori interessati dal provvedimento. Inoltre, consente l'adozione di misure volte a eliminare gli elementi potenzialmente distorsivi della concorrenza quali, per esempio, la separazione delle politiche di comunicazione e del marchio per le imprese verticalmente integrate (*brand unbundling*), la piena operatività del Sistema Informativo Integrato e l'adozione delle conseguenti misure anti-morosità per evitare fenomeni di "selezione avversa", e la garanzia dell'efficacia, efficienza, trasparenza e puntualità delle operazioni di *switching* e fatturazione.

Articolo 23.
(Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione)

1. All'art. 82-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole « , se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo» sono soppresse.

Elementi per la relazione illustrativa

L'art. 20 modifica il comma 17 dell'articolo 83-bis del D.L. 25-6-2008, n. 112 il quale prevede che l'installazione e l'esercizio di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati a tutta una serie di vincoli tra cui anche quelli che prevedono obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi inclusi il metano per autotrazione, il Gpl o l'idrogeno, eliminando l'inciso "se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo". Dalla soppressione di tale ultimo paragrafo consegue che tali vincoli non possono essere previsti a prescindere dal fatto che l'obbligo della presenza contestuale di più tipologie di carburanti comporti ostacoli o oneri eccessivi alle finalità dell'obbligo. Inoltre eventuali obblighi non possono essere previsti in maniera discriminatoria a carico dei soli nuovi entranti, senza essere contestualmente imposti anche ai soggetti già presenti sul mercato. La valutazione di proporzionalità dell'obbligo non era sufficiente a rimuovere l'asimmetria tra oneri (e la conseguente barriera all'entrata) a carico dei soggetti che volessero fare il proprio ingresso nel settore.

CAPO V - Trasporto pubblico non di linea

Elementi per la relazione illustrativa

La norma mira ad abolire gli elementi di discriminazione competitiva tra i servizi di taxi e di noleggio con conducente in una prospettiva di piena sostituibilità tra i due servizi.

In tal senso, viene abrogato l'obbligo gravante sui titolari di autorizzazione di noleggio con conducente di disporre di sedi e rimesse siti nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, di stazionare e sostare solo all'interno delle predette rimesse, di tornare alla rimessa per l'offerta di ogni nuova prestazione. Trattasi, infatti, di vincoli territoriali che di fatto limitano l'esercizio dell'attività al territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e sono pertanto suscettibili di restringere significativamente il confronto concorrenziale.

Nella stessa prospettiva, in quanto restrizione territoriale e in continuità con quanto segnalato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'AS1137, si è abrogata la previsione di cui all'art. 5-bis della citata L. 21/1992 che, in relazione alla possibilità di accesso nel territorio di altri Comuni per lo svolgimento dell'attività, discriminava noleggiatori con conducente e tassisti. La norma, infatti, prevedeva che per i primi (gli NCC) i Comuni potessero prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso. Mentre, per i secondi (il servizio di taxi) era consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei Comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai Sindaci dei Comuni interessati.

Articolo 24.
**(Eliminazione distorsioni concorrenziali per gli autoservizi di
trasporto pubblico non di linea)**

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;
- b) l'articolo 5-*bis* è abrogato ;
- c) all'articolo 8, comma 3, le parole «situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione» sono soppresse;
- d) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato.

CAPO VI - Porti

Elementi per la relazione illustrativa

Il Capo VI interviene in materia di concessioni in ambito portuali, nonché di svolgimento delle operazioni portuali e affidamento dei servizi tecnico-nautici.

In linea generale, l'obiettivo dell'intervento è quello di promuovere il più ampio ricorso all'affidamento di concessioni e servizi tramite procedure a evidenza pubblica, garantendo da un lato coerenza con la disciplina europea, dall'altro piena attuazione delle normative nazionali rimaste inattuata.

Nelle more dell'adozione della riforma della legge 84/1994 e della conseguente razionalizzazione di numero e funzioni delle Autorità portuali, vengono anticipati alcuni elementi necessari a consentire l'attuazione della normativa vigente nonché il pieno allineamento della situazione *de facto* con la disciplina europea. In particolare, il presente disegno di legge interviene allo scopo di meglio definire le funzioni delle Autorità portuali, regolamentare le concessioni, introdurre l'affidamento tramite gara dei servizi tecnico-nautici.

Articolo 25.

(Conflitti di interessi delle Autorità Portuali)

1. All'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Le autorità portuali non possono esercitare, né direttamente né tramite la partecipazione di società, operazioni portuali ed attività ad esse strettamente connesse, né partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorità medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche.

6-bis. In deroga al divieto di cui al comma 6, per esigenze di sicurezza o economicità, le autorità portuali possono essere autorizzate a partecipare a società esercenti operazioni portuali e attività ad esse strettamente connesse, o a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorità medesime. La richiesta motivata di autorizzazione è presentata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si esprime entro novanta giorni. In nessun caso la partecipazione delle Autorità portuali alle società di cui al primo periodo può essere pari o superiore al cinquanta per cento.»

Elementi per la relazione illustrativa

La norma è finalizzata ad individuare una soluzione normativa maggiormente ispirata a principi concorrenziali e idonea a garantire un chiaro riparto di competenze tra i vari soggetti di regolamentazione e controllo (nuova Autorità dei trasporti, Autorità portuali e Autorità marittime). L'obiettivo è di addivenire alla totale separazione del ruolo di impresa portuale da quello di regolatore e controllore del porto, limitando esclusivamente a quest'ultima funzione l'operare delle Autorità portuali.

Si prevede tuttavia la possibilità di derogare al regime generale, ove questo sia richiesto da ragioni di sicurezza o economicità, attraverso una partecipazione minoritaria delle autorità portuali alle società esercenti operazioni portuali, sulla base di una autorizzazione rilasciata dall'Antitrust a fronte di una richiesta motivata.

Articolo 26.

(Durata delle concessioni in ambito portuale)

1. All'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente: «La durata delle concessioni è proporzionale all'entità degli investimenti effettuati al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario e non può in ogni caso superare i trenta anni.»;
 - b) al comma 7, le parole «non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione» sono soppresse.
2. Le concessioni di cui agli articoli 6, comma 5, e 18, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, non possono essere prorogate oltre il termine già previsto alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è adottato entro tre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il comma 7 è abrogato.

Elementi per la relazione illustrativa

La norma è finalizzata ad ottenere un'effettiva apertura alla concorrenza della gestione delle aree e banchine in ambito portuale, prevedere il ricorso a procedure di selezione degli operatori con evidenza pubblica e, al contempo, l'abrogazione di ogni eventuale disposizione incompatibile.

Anche in questo settore, la durata delle concessioni delle aree e banchine in ambito portuale deve rigorosamente definita in maniera da perseguire l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, senza però rinviare per tempi eccessivamente lunghi il confronto concorrenziale.

Il comma 1, lettera *a*), prevede che la durata delle concessioni sia fissata in modo tale da garantire l'equilibrio economico-finanziario del concessionario, senza tuttavia prolungarsi oltre, allo scopo di contrastare l'emergere di posizioni di rendita. La lettera *b*) rimuove il tetto di una sola concessione per concessionario, da cui consegue l'impossibilità per gli operatori di catturare eventuali economie di scala, la cui *ratio* era interamente riconducibile alla scarsa contendibilità delle concessioni in ambito portuale. Tale ostacolo alla concorrenza viene rimosso dagli altri commi presenti in questo articolo.

Il comma 2 infatti vieta di prorogare ulteriormente le concessioni in essere, generalizzando così il principio dell'affidamento tramite gara e il divieto di affidamento diretto.

Il comma 3 dispone l'emanazione di un decreto MIT/MEF attuativo della legge 84/1994, mai emanato, il quale dovrebbe disciplinare i criteri per l'affidamento delle concessioni in ambito portuale, con particolare riferimento a: *a*) durata delle concessioni, poteri di vigilanza e controllo delle Autorità concedenti, modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario; *b*) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare.

Il comma 4 vieta il contingentamento numerico dei titoli autorizzativi a svolgere operazioni portuali, in modo tale da consentire all'interno del porto la presenza di una pluralità di soggetti abilitati a svolgere tali operazioni (nel rispetto delle vigenti prescrizioni di sicurezza e professionalità) e dunque di consentire la concorrenza tra di essi.

Articolo 27.

(Servizi tecnico-nautici)

1. All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1-*ter*, è aggiunto il seguente:
«1-*quater*. L'Autorità portuale, sentita l'Autorità marittima affida in esclusiva lo svolgimento dei servizi tecnico-nautici di cui al comma 1-*bis* mediante procedura di evidenza pubblica, previa definizione degli eventuali obblighi di servizio pubblico.
2. All'articolo 14, comma 1-*bis*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali criteri sono basati sul principio del *price-cap*, inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti».

Elementi per la relazione illustrativa

L'articolo introduce la concorrenza nell'erogazione dei servizi tecnico nautici e del lavoro portuale temporaneo.

Il comma 1 prescrive che i servizi tecnico-nautici debbano essere affidati esclusivamente attraverso procedure a evidenza pubblica.

Il comma 2 individua nel criterio del *price-cap* lo strumento di determinazione delle modalità di remunerazione dei servizi tecnico-nautici.

Il comma 3 modifica il Codice della navigazione al fine di ricondurre la disciplina dell'affidamento del servizio di rimorchio a quella generale dei servizi tecnico-nautici. Restano valide le vigenti prescrizioni tecniche e di sicurezza.

CAPO VII - Servizi bancari

Elementi per la relazione illustrativa

Il Capo VII interviene nei servizi bancari al fine di incrementare la trasparenza dei servizi bancari e la relativa mobilità della domanda, al fine di favorire la spinta competitiva innescata dai consumatori. Il tasso di mobilità della clientela di tali servizi risulta attualmente di modesto rilievo, secondo le rilevazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In questa prospettiva, l'introduzione di adeguati strumenti di comparazione tra il costo del proprio conto corrente (e dei servizi accessori) e quelli offerti dalle altre banche mediante lo sviluppo ed il crescente utilizzo di motori di ricerca indipendenti dalle banche ed in concorrenza tra loro.

Articolo 28.

(Costo delle chiamate ai servizi di assistenza ai clienti)

1. Gli istituti bancari e le società di carte di credito assicurano che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffazione ordinaria urbana. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione della presente disposizione.

Elementi per la relazione illustrativa

L'articolo intende eliminare gli eccessivi costi relativi ai servizi di assistenza telefonica per i clienti imposti dagli istituti bancari e dalle società di carte di credito attraverso i cosiddetti "numeri verdi", con l'obiettivo di allineare tali costi a quelli della tariffazione ordinaria urbana. Dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 29.

(Strumenti per favorire il confronto tra servizi bancari)

1. In coerenza con la Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i prodotti bancari maggiormente diffusi tra la clientela per i quali è assicurata la possibilità di confrontare le spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito internet.

2. Il decreto di cui al comma 1 individua altresì le modalità e i termini secondo i quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedono a fornire i dati necessari alla comparazione e definisce le modalità per la pubblicazione sul sito internet, nonché i relativi aggiornamenti periodici.

Elementi per la relazione illustrativa

E' prevista, in linea con le indicazioni fornite dalla direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base nonché in analogia con i sistemi di comparazione già presenti nel mondo assicurativo, la realizzazione di uno sito internet gestito dal Ministero

dell'Economia e delle Finanze, volto a favorire la creazione di un sistema informativo, che consenta al consumatore di comparare i prezzi offerti dai diversi prestatori di servizi di pagamento. Tale sistema informativo costituirebbe un mezzo efficace per consentire ai consumatori di valutare in un unico spazio i pro e i contro delle diverse offerte di conto di pagamento, offrendo informazioni chiare e coincise ed allo stesso tempo complete ed esaurienti. Esso mira ad includere la più vasta gamma possibile di offerte in modo da fornire una panoramica rappresentativa che copra una parte significativa del mercato.

Dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 30.

(Potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e mutui)

1. All'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «sulla vita» sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia contestuale all'erogazione del mutuo o del credito»; al secondo periodo, le parole «sulla vita», sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis Nei casi di cui al comma 1, la mancata presentazione dei due preventivi comporta l'irrogazione da parte dell'IVASS, a carico delle medesime banche, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari, di una sanzione in misura pari a quanto stabilito dall'articolo 324 del Codice delle assicurazioni private, di cui al, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni.».

c) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. In ogni caso, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari di cui al comma 1, sono tenuti ad informare il richiedente il finanziamento della possibilità prevista dal comma 1 di reperire sul mercato la polizza richiesta. In caso di offerta di polizza assicurativa emessa da società appartenente al medesimo gruppo, fatto salvo il comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti ad informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, sia in termini assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo, in caso di polizza non abbinata a prodotto finanziario. ».

Elementi per la relazione illustrativa

L'articolo reca modificazioni all'articolo 28, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) che disciplina le polizze assicurative connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo. La disposizione vigente di cui all'art. 28 prevede che le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, qualora condizionino l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, siano tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili a banche, istituti di credito e intermediari finanziari stessi. Il cliente è libero di scegliere sul mercato la polizza più conveniente e la banca è obbligata ad

accettarla senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo. Inoltre, la norma dispone che, anche nel caso in cui l'offerta di un contratto di assicurazione sulla vita, o altro contratto comunque abbinato, sia contestuale all'erogazione del mutuo o del credito, resti obbligatoria la presentazione dei due preventivi di cui al comma 1 vigente, prevedendo altresì, l'irrogazione di sanzioni da parte dell'IVASS nel caso di mancato rispetto della norma.
Dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO VIII - Servizi professionali

Elementi per la relazione illustrativa

Relativamente alle attività professionali, si propongono misure finalizzate all'aumento della concorrenza sia all'interno dei singoli settori, sia – ove possibile – all'introduzione di misure che permettono la riduzione di costi e di oneri procedurali che possono essere sostituiti da forme diverse aventi identiche garanzie di certezza e qualità del servizio per il consumatore finale.

Articolo 31.

(Misure per la concorrenza nella professione forense)

1. Al fine di garantire una maggior concorrenzialità nell'ambito della professione forense, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 2, comma 5, le parole «e nelle procedure arbitrali rituali» sono soppresse;
- b) all'articolo 2, comma 6, le parole «e di assistenza legale stragiudiziale» sono soppresse;
- c) all'articolo 4, al comma 3, il quarto periodo è soppresso;
- d) all'articolo 4, il comma 4 è abrogato;
- e) all'articolo 4, al comma 6, le parole «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5»;
- f) dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis.

(Esercizio della professione forense in forma societaria)

1. L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, società di capitali o società cooperative iscritte in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società.
2. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente.
3. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.
4. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di

- appartenenza».
- g) l'articolo 5 è abrogato;
 - h) all'articolo 13, comma 5, le parole «a richiesta» sono soppresse

Elementi per la relazione illustrativa

L'art. 33 incide sulla professione forense, rivedendo in alcuni punti la recente legge di settore, al fine di assicurare una maggiore concorrenza all'interno del settore.

In primo luogo (lett. *a* e *b*) si esclude l'esclusività della consulenza stragiudiziale ai soli avvocati, stante in ogni caso la necessità di patrocinio da parte di un avvocato in qualsiasi grado di giudizio. Si rende così possibile ad esperti e consulenti, ancorché non iscritti all'albo degli avvocati, di fornire consulenza legale, ampliando così il bacino di offerta di tale servizio e la libertà del cliente nella scelta del soggetto al quale richiedere tale prestazione.

In tal senso, in merito alla costituzione di associazioni tra gli avvocati, le lettere *c*), *d*) ed *e*) eliminano le limitazioni territoriali legate al domicilio del professionista abrogando la disposizione che impone agli associati di avere il domicilio professionale presso la sede dell'associazione e il divieto per l'avvocato di aderire a più di un'associazione. Con la lettera *f*), inoltre, si interviene in relazione all'esercizio della professione in forma societaria, al fine di evitare il contrasto con la disciplina generale in materia di società tra professionisti, si estende anche agli avvocati l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 10 della legge n. 183/2011, che consente la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali, anche multidisciplinari, con la presenza di soci di capitale non professionisti, nella misura di un terzo dei conferimenti. Conseguentemente si abroga l'art. 5 che prevedeva una delega in materia, mai esercitata.

Ancora il comma 1, con la lettera *h*), abroga il ruolo degli Ordini nella determinazione del compenso, alla luce dell'introduzione dell'obbligatorietà in ogni caso del preventivo. Va osservato che i suddetti vincoli rappresentano un ostacolo al consolidato principio concorrenziale di libera pattuizione del compenso professionale che può esplicarsi, anche, attraverso la fissazione del compenso in una percentuale del valore dell'affare o di quanto si prevede possa giovare al destinatario della prestazione. La lettera *i*), infine, chiarisce che l'obbligo di fornire il preventivo della parcella per la prestazione professionale vige in ogni caso e non è subordinato ad una esplicita richiesta in tal senso da parte dell'assistito.

Articolo 32.

(Misure per la concorrenza nel notariato)

1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 4, comma 1, le parole «ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali» sono soppresse;
- b) all'articolo 26, comma 2, le parole: «in tutto il territorio del distretto della Corte d'Appello in cui trovarsi la sua sede notarile» sono sostituite dalle seguenti: «in tutto il territorio della Regione in cui trovasi la sede assegnatagli, ovvero in tutto il distretto della Corte d'Appello in cui trovasi la sede, se tale distretto comprende più regioni»;
- c) il comma 2 dell'articolo 27 è sostituito dal seguente: «Egli non può esercitarlo fuori del territorio indicato dal secondo comma dell'articolo 26.».
- d) all'articolo 147, comma 1, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente: «*c*) si serve dell'opera di procuratori di clienti o di pubblicità non conforme ai principi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.

Elementi per la relazione illustrativa

Al fine di garantire che la distribuzione delle sedi dei notai sia orientata al corretto soddisfacimento della domanda, con il comma 1 della norma viene modificato l'articolo 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sopprimendo il riferimento, ai fini della definizione del numero e della residenza dei notai per ciascun distretto, alla «quantità degli affari» ed alla garanzia di «un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali».

Ulteriori misure per l'aumento della concorrenza nel notariato sono previste dalle lettere *b)* e *c)*, entrambe orientate al fine di ampliare al livello regionale la competenza a stipulare da parte del singolo notaio. In questo modo si mira a elevare la mobilità della domanda, alla luce anche delle norme di cui alla *d)*, che allineano le norme sulla pubblicità dei compensi notarili a quanto previsto per le altre professioni.

Articolo 33.**(Accesso al notariato)**

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, della legge 2 agosto 1999, n. 264, le parole: “tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo” sono soppresse.

Elementi per la relazione illustrativa

Al fine di rimuovere gli ostacoli ingiustificati all'accesso alle professioni, già nella fase di ammissione ai corsi universitari formativi, si modifica l'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, della legge 2 agosto 1999, n. 264, sopprimendo il riferimento, in sede di determinazione annuale del numero dei posti per i corsi universitari, al «fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo».

Articolo 34.**(Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili ad uso non abitativo)**

1. 1. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili adibiti ad uso non abitativo, come individuati dall'articolo 812 del codice civile, di valore catastale non superiore a 100.000 euro, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata gratuitamente, salvo le spese, dagli avvocati abilitati al patrocinio da almeno cinque anni muniti di polizza assicurativa pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto.

2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria.

Elementi per la relazione illustrativa

L'art. 35 prevede una disciplina speciale per le compravendite immobiliari relative a beni immobili ad uso non abitativo di valore catastale inferiore ai 100.000€ (nonché per la donazione costituzione o la modificazione di diritti su tali beni), per i quali si esclude l'atto pubblico, permettendo di effettuare tali operazioni mediante atti gravati dalle sole spese presso avvocati con almeno cinque anni di esercizio, purché muniti di copertura assicurativa almeno pari al valore del bene oggetto del

contratto.

La soglia posta a 100.000€ fa riferimento a una fetta consistente del mercato immobiliare, senza tuttavia riferirsi alla sua globalità, anche per non gravare in maniera eccessiva sulla parte assicurativa dei professionisti che possono intervenire in sostituzione del notariato.

L'esclusione degli immobili ad uso abitativo vuole costituire un bilanciamento tra le esigenze di apertura del mercato con l'approccio a volte ideologico che si ha nell'acquisto della casa di abitazione, a differenza che per le ulteriori transazioni immobiliari, anche di identico valore.

Il risultato è in ogni caso di grande beneficio per il consumatore, sia in termini di riduzione dei costi, sia di libertà di scelta.

Articolo 35.

(Modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata)

1. Al comma 2 dell'articolo 2463-*bis* Codice Civile, dopo le parole «deve essere redatto per atto pubblico» sono aggiunte le parole «o per scrittura privata».
2. Al medesimo articolo 2463-*bis* Codice Civile, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-*bis*. Se l'atto costitutivo è redatto per scrittura privata, gli amministratori devono entro venti giorni depositarlo per la sua iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329, numero 3).».

Elementi per la relazione illustrativa

La misura, in continuità con le innovazioni normative che hanno introdotto e poi modificato le modalità di costituzione della SRL semplificata, prosegue nella stessa strada, permettendo – a scelta dei soggetti che procedono alla costituzione – di utilizzare la scrittura privata, ferma restando la iscrizione presso il registro delle imprese.

Articolo 36.

(Sottoscrizione digitale di taluni atti)

1. I contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di società a responsabilità limitata e la costituzione sulle stesse di diritti parziali sono redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, oppure, anche in deroga all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dalle parti del contratto e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
2. In deroga all'articolo 31, commi 2 e seguenti, della legge 28 dicembre 2000, n. 340, ed all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli atti, le denunce e le comunicazioni per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedano l'obbligo dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ivi compresi gli atti di costituzione, modifica e scioglimento delle società semplici, sono firmati digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese.

3. Il soggetto obbligato può avvalersi dell'assistenza di un intermediario cui conferire il potere di rappresentanza all'esecuzione dell'adempimento, attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sottoscritto digitalmente dal rappresentato ed allegato alla domanda.

4. L'atto di rappresentanza di cui al comma 3 può essere rilasciato a tutti i soggetti intermediari, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie d'affari e di disbrigo pratiche o comunque denominati, accreditati presso la Camera di commercio, presso cui effettuano l'adempimento, tramite la modulistica d'accreditamento approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

5. Per ottenere l'accreditamento necessario ai sensi del comma 4, i soggetti richiedenti non devono essere interdetti, inabilitati, o condannati per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, come confluiti nell'articolo 86, commi 2 e 5, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le agenzie per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, si reputano accreditate presso tutte le Camere di commercio che ricadono nell'ambito territoriale per il quale l'agenzia ha ottenuto l'accreditamento dal Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159. I soggetti che si servono dell'agenzia per le imprese, rilasciano l'atto di rappresentanza in forma olografa, e l'atto è conservato dall'agenzia stessa.

6. In caso di organi collegiali, qualora sia previsto che l'adempimento sia effettuato da tutti i membri del collegio, questi possono delegare, con atto firmato graficamente, a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da ciascuno di essi, un qualunque membro all'esecuzione dell'adempimento stesso. L'atto di conferimento di rappresentanza è, trasmesso, in formato ottico inalterabile, firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, a cura del delegato e trascritto nel registro delle imprese.

Elementi per la relazione illustrativa

L'art. 37 prevede per una serie ulteriore di atti la possibilità, ulteriore rispetto all'atto pubblico e alla scrittura privata, dell'atto firmato con modalità digitali, conformemente a quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale, utilizzando modelli contrattuali predisposti dal Ministero dello sviluppo economico. L'assistenza alla stipula dell'atto può essere fornito da una ampia platea di soggetti, tra i quali figurano professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie comunque denominate, purché risultino a tal fine accreditati presso la Camera di commercio.

Articolo 37.

(Interpretazione autentica in materia di abrogazione del divieto di svolgimento in forma associata di attività professionali)

1. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi ad ogni effetto i rapporti contrattuali, intercorsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della (legge) medesima (*legge n. 266 del 1997*), tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto

del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile.”

2. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è abrogato

Elementi per la relazione illustrativa

L'articolo 38 introduce l'interpretazione autentica in materia di abrogazione del divieto di svolgere attività professionali in forma associata contenuto nell'art. 2, legge 23 novembre 1939, n. 1815, chiarendo l'avvenuta abrogazione del divieto di assumere commesse da privati per le società di ingegneria e stabilizzando così un dato normativo che aveva ingenerato interpretazioni non sempre coerenti nella giurisprudenza di merito.

CAPO IX - Servizi sanitari

Elementi per la relazione illustrativa

Con riferimento ai servizi sanitari, l'obiettivo perseguito è quello di introdurre modalità di accesso e gestione che siano pro concorrenziali contribuendo al miglioramenti dei servizi e al contempo preservando la tutela della salute. In particolare, le misure previste per incrementare la trasparenza e l'accessibilità dei dati sulle *performance* delle strutture sanitarie favoriscono una maggiore mobilità della domanda verso le strutture sanitarie più efficienti, così da incrementare la concorrenza tra strutture sanitarie (pubbliche e private) e migliorare la produttività e la qualità dei servizi erogati. Inoltre, l'accesso al mercato da parte degli operatori privati non convenzionati al servizio sanitario nazionale garantisce la libertà di iniziativa economica ed aumenta livello di concorrenza nel mercato delle attività sanitarie. Anche la previsione di gare ogni due anni per l'accesso degli operatori privati al circuito del servizio sanitario nazionale.

Per quanto riguarda la distribuzione farmaceutica, gli interventi previsti riguardano tre diversi versanti. Per un primo profilo, si apre alla distribuzione dei farmaci cd di "fascia C" nelle parafarmacie, che in ogni caso garantiscono il presidio costante di un farmacista laureato e iscritto all'albo. Per un secondo profilo, si elimina il tetto delle 4 licenze in capo ad un unico soggetto, consentendo così significative economie di scala nel settore. Infine, si elimina il divieto di ingresso nelle società titolari delle licenze di farmacie private a soci di capitali.

Articolo 38.

(Misure per incrementare la libertà di accesso dei privati all'esercizio di attività sanitarie non convenzionate con il SSN)

1. All'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il comma 3 è abrogato.

Elementi per la relazione illustrativa

L'articolo intende abolire l'obbligo di acquisizione, per un Comune, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni, della verifica di compatibilità del progetto da parte della regione, per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie. La verifica è attualmente effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale. Il rilascio dell'autorizzazione a prescindere da tali verifiche, consente una maggiore libertà di accesso agli operatori privati per l'erogazione di servizi sanitari che non gravano sull'erario e che pertanto contribuiranno a migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi offerti. Come riconosciuto dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 550 del 29 gennaio 2013, il criterio del fabbisogno non è legittimamente invocabile per negare l'autorizzazione a soggetti che intendano fornire servizi sanitari in rapporto privatistico senza provocare alcun incremento degli operatori in regime di accreditamento. Peraltro, la norma modificata era in contrasto con i principi di concorrenza comunitari e nazionali, ossia l'articolo 34, comma 2, della legge 22 dicembre 2014 e dell'articolo 1 del decreto legge n.1/2012, come convertito dalla legge n. 27/2012.

Articolo 39.

(Razionalizzazione delle procedure di accreditamento)

1. All'articolo 8-*quater*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, son apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Ciascuna Regione verifica, con cadenza biennale, l'adeguatezza al conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano sanitario regionale del numero e della dislocazione delle strutture accreditate. In caso di mancato o parziale raggiungimento dei livelli essenziali e uniformi di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi locali, e comunque al fine di razionalizzare la rete delle strutture accreditate, ciascuna Regione indice almeno ogni due anni una selezione per l'accreditamento istituzionale di operatori privati operanti da almeno due anni.»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. A decorrere dalla conclusione dei processi di accreditamento definitivo in corso, nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, è escluso il rilascio dell'accreditamento, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L'accreditamento definitivo per le nuove strutture o per nuove attività in strutture già autorizzate è rilasciato dalla regione subordinatamente alla verifica del rispetto dei criteri di cui al comma 3, lettera b), nonché del possesso dei requisiti ulteriori di qualificazione di cui al comma 5, purché riferiti ad attività già oggetto di autorizzazione.».

Elementi per la relazione illustrativa

La Corte Costituzionale ha di recente ribadito (sentenza n. 132 del 7 giugno 2013) che la competenza regionale in materia di autorizzazione ed accreditamento di istituzioni sanitarie private deve essere inquadrata nella più generale potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute, che vincola le Regioni al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. L'articolo, al punto a) intende, per tale motivo, modificare le norme per l'accreditamento delle strutture sanitarie, stabilendo l'obbligo di verifica, per ciascuna regione, dell'adeguatezza al conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano sanitario regionale del numero e della dislocazione delle strutture accreditate. In caso di mancato o parziale raggiungimento dei livelli essenziali e uniformi di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi locali, e comunque al fine di razionalizzare la rete delle strutture accreditate, ciascuna Regione indice almeno ogni due anni una selezione per l'accreditamento istituzionale di operatori privati operanti da almeno due anni.

Il punto b), inoltre, abolisce la possibilità di concedere l'accreditamento, in via provvisoria, nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati con, nel caso di eventuale verifica negativa, sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso.

Articolo 40.

(Open data nel settore sanitario)

1. Le Regioni assicurano la massima trasparenza dei dati di bilancio e di *performance* delle strutture sanitarie accreditate, anche mediante la pubblicazione sul proprio sito internet di rapporti periodici che illustrino le attività mediche svolte e il livello di qualità del servizio erogato, con particolare riferimento ai volumi di attività clinica, ai tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni, nonché alle competenze del personale medico, garantendo ai cittadini la massima fruizione dei relativi risultati informativi.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione per l'individuazione di indicatori di *performance* di salute, di attività, di tempi di attesa e di costi relativi alle strutture sanitarie pubbliche e private secondo i migliori parametri internazionali. La Commissione è composta da sette membri, di cui tre nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, 2 dal Ministro della Salute e due dal Ministero dell'economia e delle finanze. La Commissione definisce, entro 120 giorni dalla sua costituzione, d'intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato e le Regioni gli indicatori di cui primo periodo. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito. Ai componenti non spettano indennità, compensi o rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.

Elementi per la relazione illustrativa

L'articolo prevede l'istituzione di banche dati *online* che garantiscano la disponibilità di dati relativi alla quantità e qualità dell'attività medica svolta, come i tempi di attesa, così da garantire l'accesso ai cittadini che, avendo la facoltà di scegliere le strutture più efficienti, contribuiranno ad incentivare l'efficienza delle strutture con le *performance* più scadenti.

Articolo 41.

(Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica)

1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata.»;
 - b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
 - c) al comma 3 le parole «ad uno dei soci» sono sostituite dalle seguenti «a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni»;
 - d) il comma 4-*bis* è abrogato.

Elementi per la relazione illustrativa

L'art. rimuove il limite alle 4 licenze in capo ad un identico soggetto nel settore delle farmacie, in modo da consentire economie di scala tali da condurre all'abbassamento dei costi per il consumatore e consente l'ingresso di soci di capitali alla titolarità dell'esercizio della farmacia privata.

Articolo 42.

(Vendita presso le parafarmacie dei medicinali di fascia C)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.»
2. Con decreto del Ministro della Salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, partecipano alla integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, al 30% del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al primo periodo.

Elementi per la relazione illustrativa

La misura intende aprire al mercato delle parafarmacie e dei corner presso la Grande Distribuzione Organizzata, ove è in ogni caso garantita dalla legislazione vigente la presenza di un farmacista laureato e iscritto all'albo, la vendita di medicinali cd. di "fascia C", ossia vendibili soltanto dietro ricetta medica, ma a totale carico del paziente.

Sul punto va anzitutto escluso che una scelta legislativa in tal senso possa in qualche modo contrastare con le risultanze della giurisprudenza più recente, tanto da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza su cause riunite C-169, 160 e 161/12, Venturini), quanto della Corte costituzionale (sentenza n. 216 del 2014). Il contenzioso definitosi negli ultimi anni, infatti, era fondato sulla pretesa incompatibilità con il diritto dell'Unione europea (nonché sulla incostituzionalità) della scelta del legislatore di riservare una esclusiva alle farmacie licenziarie relativamente alla vendita dei farmaci in parola. Ebbene, alla luce della giurisprudenza menzionata, non emergono elementi ostativi a che il legislatore, nella sua discrezionalità possa ora intervenire in maniera diversa, ferme restando le premesse di base, ossia la riconduzione della distribuzione dei farmaci al diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost., che risulta in ogni caso garantito dalla presenza del farmacista presso gli esercizi oggetto dell'intervento normativo.